

Ministero per i beni e le attività culturali

**VILLA DELLA REGINA (TO) – Antica vigna della Villa – procedura ad evidenza pubblica per la concessione in uso quinquennale della vigna ai sensi degli art. 106 e successivi del D.lgs. 42/2004 s.m.i.**

**Importo canone annuo a base di gara € 6.000,00**

#### PREMESSE

Considerato che il Complesso “Villa della Regina” (Villa), sito in Torino, Strada comunale Santa Margherita 79, è Residenza Sabauda di interesse culturale soggetta al d.lgs. 42/2004 s.m.i. ed iscritta nella lista del Patrimonio Unesco;

che la Villa - assegnata al demanio statale ex art. 822 cc – nel 1999 è stata consegnata alla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Torino (SBSAE – TO);

visto il progetto di restauro di Villa della Regina condotto dall’allora SBSAE – TO che ha interessato, tra l’altro, l’antica vigna (Vigna) inserita nel compendio, recuperata mediante reimpianto di 3.057 barbatelle;

visto che ad oggi l’attuale superficie vitata, risulta di circa ha 0,8298, ed è oggi inclusa tra le zone D.O.C. del disciplinare di produzione del “*freisa di Chieri*”;

considerato che l’uso della Vigna, dal 2013, è stato affidato in concessione rep. 609/2013, dall’allora Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, scaduta al 19.9.2022, all’Azienda vitivinicola Balbiano;

vista la relazione prodotta dal professionista Arch. Fontana recante “dati, elementi e valutazioni per il bando di gara finalizzato alla conduzione del vigneto storico”, agli atti nota prot. 2268 del 24.05.2022;

Visto l’art. 106 comma 1 e comma 2 del D.lgs. 42/2004 s.m.i. ai sensi del quale “1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento”;

valutato di procedere alla pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica finalizzato alla sottoscrizione di una nuova concessione in uso, almeno quinquennale, della vigna di Villa della Regina

tutto ciò premesso e richiamato:

#### **LA DIRETTRICE DELLA DRM PIEMONTE DETERMINA**

- in conformità con quanto esposto in premessa, quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, di approvare la documentazione di gara prodotta facente parte del presente atto, anche se non materialmente allegata;
- di approvare il Bando allegato alla presente Determina;
- di aggiudicare al concorrente che avrà offerto il miglior canone annuale rispetto a quello definito dall’Amministrazione e posto a base di gara pari a € 6.000,00;

- di dare atto che la presente determina vale quale autorizzazione ax art. 106 d.lgs. 42/04 e art. 42 DPCM 169/2019;
- di dare atto che la presente determina e i successivi avvisi della procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente <http://www.polomusealepiemonte.beniculturali.it/> nella sezione *Bandi di gara e contratti*.

LA DIRETTRICE  
Dott.ssa Elena De Filippis

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO QUINQUENNALE DELLA VIGNA DI VILLA DELLA REGINA, IN  
TORINO  
AVVISO**

**1. PREMESSA**

Il Complesso “Villa della Regina” (Villa), sito in Torino, Strada comunale Santa Margherita 79, è Residenza Sabauda di interesse culturale soggetta al d.lgs. 42/2004 ed iscritta nella lista del Patrimonio Unesco.

La Villa - assegnata al demanio statale ex art. 822 cc – nel 1994 è stata consegnata alla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Torino (SBSAE – TO).

SBSAE – TO ha conseguentemente avviato un complessivo progetto di restauro interessante, tra l’altro, l’antica vigna (Vigna) inserita nel compendio, recuperata mediante reimpianto di 3.057 barbatelle.

I vitigni storici reimpiantati, oltre alla freisa (varietà principale), sono grisa roussa, cari, balaran, neretto, duro, carry, bonarda, barbera.

La superficie vitata, di circa ha 0,8298, è oggi inclusa tra le zone D.O.C. del disciplinare di produzione del “freisa di Chieri”.

L’uso della Vigna, da ultimo nel 2013, è stato affidato in concessione fino al 19.9.2022 e successiva proroga.

Con determina n. 309 del 23.11.2022 la Direzione Regionale Musei del Piemonte (DRM-PIE), acquisita specifica relazione recante i dati rilevanti, anche relativi alla produzione agricola stimata (Relazione, **all.1**), ha deliberato di indire una procedura aperta per nuovo affidamento ai sensi dell’art. 106 d.lgs. 42/2004.

La DRM-PIE si riserva tutte le decisioni in merito alla procedura, inclusa quella di modificare i termini, di sospenderla o di interromperla senza che gli interessati possano agire nei confronti dell’Amministrazione.

**2. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, RUP**

2.1. Direzione Regionale Musei del Piemonte, Palazzo Carignano – Via Accademia delle Scienze, 5 – 10123 – Torino (DRM-PIE) - Tel. 011.5641711 - PEO [drm-pie@cultura.gov.it](mailto:drm-pie@cultura.gov.it) – PEC [drm-pie@pec.cultura.gov.it](mailto:drm-pie@pec.cultura.gov.it)  
Sito web [polomusealepiemonte.beniculturali.it](http://polomusealepiemonte.beniculturali.it)

2.2. Il Responsabile del procedimento è il Direttore Dr.ssa Elena De Filippis.

**3. OGGETTO, PRODUZIONE AGRICOLA STIMATA, CANONE, CAUZIONE, ASSICURAZIONE**

3.1. Oggetto di affidamento, ex art. 106 d.lgs. 42/2004, è la Vigna meglio descritta nella Relazione all. 1, la cui conduzione dovrà essere effettuata in conformità allo schema di convenzione (**all. 2**), secondo finalità compatibili con la destinazione culturale del bene concesso in uso.

3.1.1 In corso di esecuzione potrà essere concessa all’Operatore ulteriore area in contiguità per ampliamento del vigneto, previa determinazione da parte della DRM-PIE del relativo canone, che terrà conto dell’estensione, della residua durata della concessione e dell’esigenza di copertura dell’investimento<sup>[FD1]</sup>.

3.2. Produzione agricola stimata nel decennio della concessione: kg 48.650 (all.1).

3.3 Canone: ex art. 106 d.lgs. 42/2004 è dovuto un canone annuo pari all’importo offerto dall’affidatario, in rialzo rispetto all’importo base di € 6.000<sup>[EDF2]</sup>,00. A decorrere dal secondo anno compreso il canone sarà adeguato secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall’ISTAT.

3.4. Cauzione: ex art. 108/4 d.lgs. 42/06 è dovuta dal concessionario cauzione di importo pari a una annualità del canone offerto, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

3.5 Assicurazione responsabilità civile verso terzi e contro gli incendi: è dovuta dal concessionario la presentazione di idonea polizza assicurativa, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00.

**4. DURATA, OPZIONE DI RINNOVO**

4.1. La durata della concessione è fissata in 5 anni, decorrenti dalla data della stipula. È rimessa alla decisione di DRM-PIE l’opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni.

4.2. È fatta salva la proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario al nuovo affidamento.

**5. SOGGETTI AMMESSI**

5.1. Sono ammessi a partecipare alla procedura gli imprenditori agricoli ex artt. 2135 cc e 1 d.lgs. 228/2001, coltivatori diretti - CD, imprenditori agricoli professionali - IAP (d. lgs. 99/2004), singoli, associati o consorziati nelle forme ammesse dall’ordinamento, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

5.2 È vietato:

- allo stesso soggetto partecipare in più forme (es quale impresa individuale e componente di un raggruppamento o di un consorzio, quale componente di più raggruppamenti);
- ai consorziati per i quali concorre il consorzio di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.

## 6. REQUISITI

### 6.1. Ordine generale:

- 1) per le persone fisiche individuate dall'art. 80/3 d.lgs. 50/2016, inclusi i soci di società semplice: assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 2;
- 2) per l'impresa: assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80/4 e 5 d.lgs. 50/2016, laddove pertinenti.

### 6.2. Idoneità professionale:

- 1) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2 d.lgs. 228/2001, ovvero, in ogni caso, possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di certificazione IAP o CD.

### 6.3. Capacità finanziaria:

- 1) possesso di dichiarazione di istituto bancario o intermedio autorizzato, avente data recente e indirizzata a DRM-PIE, che - avendo riguardo alla presente procedura - attesti che "l'operatore ha sempre assolto i propri impegni";

### 6.4. Capacità tecnica:

- 1) aver gestito nell'ultimo triennio almeno un vigneto destinato alla produzione di vini DOC, regolarmente iscritto nello schedario viticolo di cui all'art. 8 l. 238/2016, producendo copia delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e produzione vitivinicola D.O.C. rese nel triennio 2019-2021 in conformità alle norme regionali;
- 2) aver acquisito competenza, risultante da relazione tecnica inserita nella dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 9 e riportante le specifiche esperienze maturate, nel contenere ed eliminare, senza uso di diserbanti e/o di prodotti chimici, le specie vegetali invasive (**all. 3**[EDF3])

6.5. In caso di raggruppamento o soggetto gruppo assimilabile i requisiti di cui agli artt. 6.3. e 6.4. possono essere dimostrati dal raggruppamento o soggetto gruppo[EDF4][EDF5] assimilato nel suo complesso.

## 7. SOPRALLUOGO

7.1. È consentito il sopralluogo, previo appuntamento da fissare con la Direzione della Villa della Regina ai seguenti contatti: tel. 011.8195035 - email: [drm-pie.villadellaregina@cultura.gov.it](mailto:drm-pie.villadellaregina@cultura.gov.it)

## 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

8.1. Maggiore rialzo sul valore base del canone (pari ad € 6.000,00), espresso attraverso l'indicazione in cifre e lettere del canone offerto[EDF6].

## 9. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

9.1 I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare la documentazione amministrativa con gli allegati richiesti e l'offerta economica nei modi e nei tempi descritti nei successivi articoli.

9.2. La documentazione amministrativa è costituita da:

a) modulo **allegato 5** contenente le seguenti istanze e dichiarazioni:

a.1) **istanza di ammissione**, sottoscritta da soggetto munito dei poteri per impegnare il concorrente medesimo secondo la forma di partecipazione prescelta;

a.2) **dichiarazione sostitutiva ex artt. 38-46-47 dpr 445/200 attestante il possesso dei requisiti**: di ordine generale (art. 6.1), di idoneità professionale (art. 6.2), di capacità tecnica (art. 6.4 n. 1 e n. 2);

a.3) dichiarazione di accettazione dei contenuti del presente Avviso e dei suoi allegati;

a.4) in caso di soggetto gruppo già costituito (es raggruppamento temporaneo): atto costitutivo; in caso di soggetto gruppo costituendo: dichiarazione di impegno alla costituzione;

a.5) dichiarazione di impegno a costituire, in caso di affidamento, la cauzione di cui all'art. 3.4 e l'assicurazione di cui all'art. 3.5;

a.6) dichiarazione di impegno a ricevere in concessione le eventuali ulteriori aree di cui all'art. 3.1.1;

b) documento di identità del/dei sottoscrittori, in corso di validità;

c) copia delle dichiarazioni obbligatorie di cui all'art. 6.4 n. 1);

d) referenza bancaria di cui al punto 6.3;

f) visura presso la Camera di Commercio ove esistente.

9.3 L'offerta economica è costituita dalla indicazione, in cifre e lettere, del canone offerto (maggiore di quello indicato all' art. 3.3) sul modulo offerta (**all. 6**) sottoscritta da soggetto munito di poteri per impegnare il concorrente, secondo la forma di partecipazione prescelta.

9.4 La documentazione dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, solamente da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione regionale Musei Piemonte [drm-pie@pec.cultura.gov.it](mailto:drm-pie@pec.cultura.gov.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 20.01.2023.

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine indicato e/o prive di tutta la documentazione richiesta.

9.5 Nella seduta pubblica, la cui data verrà resa nota sul profilo del committente, il Seggio di gara, costituito dal RUP e da due componenti, procederà all'esame della documentazione presentata ai fini dell'ammissione.

9.6 In caso di irregolarità è consentito il soccorso istruttorio, con concessione di termine perentorio entro il quale effettuare la regolarizzazione.

9.7 All'esito delle attività di cui ai precedenti art. 9.5 e 9.6, nella stessa seduta pubblica o in altra successiva di cui sarà resa nota la data sul profilo del committente indicato all'art. 2.1, sono aperte le offerte economiche e viene formata la graduatoria.

9.8 Delle operazioni di gara il Seggio redige verbali sottoscritti da tutti i componenti, trasmessi al dirigente competente per l'adozione della determina di aggiudicazione.

9.9 DRM-PIE procede quindi all'aggiudicazione, che diventa efficace all'esito delle verifiche dei requisiti dichiarati.

9.10 La comunicazione degli esiti della gara viene effettuata mediante pubblicazione della determina di aggiudicazione sul profilo del committente indicato all'art.2.1 nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti nella sottosezione dedicata alla procedura.

#### **10. STIPULA DELLA CONVENZIONE**

10.1 All'esito della verifica dei requisiti dichiarati, all'aggiudicatario sarà chiesta la presentazione dei documenti necessari alla stipula della concessione e indicata la data di sottoscrizione secondo le modalità ammesse dall'ordinamento.

#### **11. DISPOSIZIONI VARIE**

**11.1.** Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate mediante email all'indirizzo [drm-pie@cultura.gov.it](mailto:drm-pie@cultura.gov.it) entro le ore 12.00 del 06.01.2023; la DRM-PIE fornirà riscontro ai quesiti entro e non oltre il 13.01.2022. I quesiti che saranno ritenuti di interesse generale per tutti i partecipanti alla procedura verranno pubblicati, in forma anonima, sul sito della DRM-PIE.

**11.3.** La partecipazione non dà diritto a indennizzi o rimborso spese.

#### **12. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO**

**All. 1:** relazione 19 maggio 2022 recante "Dati, elementi e valutazioni per il bando di gara finalizzato alla conduzione del vigneto storico";

**All. 2:** schema di "convenzione per la concessione in uso del vigneto di Villa della Regina di Torino";

**All. 3:** Black-List Regione Piemonte specie vegetali invasive (agg. 2019);

**All. 4:** modulo istanza di ammissione e dichiarazioni;

**All. 5:** modulo offerta economica.

#### **13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si informa che i dati forniti sono trattati in conformità alle disposizioni vigenti da DRM-PIE quale titolare, per finalità connesse alla gara e l'eventuale stipula della convenzione.

Torino, 23.11.2022

IL DIRETTORE DELLA DRM-PIE  
Dott.ssa Elena De Filippis

## MINISTERO DELLA CULTURA

Palazzo Carignano  
Via Accademia delle Scienze, 5  
10123 TORINO

Torino, Villa della Regina  
*Strada comunale Santa Margherita, 79*  
**VIGNETO DI VILLA DELLA REGINA**

### **DATI, ELEMENTI E VALUTAZIONI PER IL BANDO DI GARA FINALIZZATO ALLA CONDUZIONE DEL VIGNETO STORICO**

## RELAZIONE

Direttore regionale  
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS

Direttore di Villa della Regina  
Dott.ssa Chiara TEOLATO

Consulente  
Arch. Federico S.B. FONTANA

Torino, 19 Maggio 2022

## **INDICE**

Premessa

1. Localizzazione del vigneto di Villa della Regina, pag. 3
  2. Riferimenti catastali, pag. 3
  3. Proprietà, pag. 3
4. Atti di assegnazione e consegna di Villa della Regina, pag. 4
  5. Cenni storici, pag. 5
  6. Realizzazione del nuovo impianto, pag. 7
7. Regesto delle attività tra realizzazione e gestione, pag. 9
  8. Stato attuale di consistenza, pag. 14
9. Concessioni d'uso e conduzione del vigneto, pag. 14
  10. Canoni di concessione, pag. 15
11. Impegni contrattuali pattuiti e vigenti, pag. 15
12. Risultati della produzione agricola, pag. 17
13. Analisi dei risultati della conduzione (2013-2022), pag. 18
  14. Risultati di gestione, pag. 19

## **PREMESSA**

La presente Relazione è finalizzata a fornire alla Direzione Regionale Musei del Piemonte, quale consegnataria della proprietà demaniale per conto del Ministero della Cultura, gli elementi tecnici, localizzativi, dimensionali e contrattuali relativi al **“Vigneto di Villa della Regina”** necessari alla pubblicazione del Bando di Gara pubblico per la sua conduzione, manutenzione e gestione per il prossimo decennio (2022-2032).

### **1. LOCALIZZAZIONE del vigneto di Villa della Regina**

Il vigneto storico di Villa della Regina è situato all'interno della proprietà demaniale, antica residenza reale, i cui accessi sono posti al termine di Via Villa della Regina (ingresso dal viale aulico) e al nc. 79 della Strada comunale Santa Margherita (ingresso portineria e *control room*).

La Villa della Regina, compendio unitario di circa 12 ettari di superficie, è collocata sul versante collinare che prospetta l'asse viario (Via Villa della Regina, Piazza Vittorio Veneto, Via Po) che la collega anche visivamente al Centro Storico cittadino.

### **2. RIFERIMENTI CATASTALI**

Il compendio demaniale di Villa della Regina è individuato a Catasto Terreni della Città di Torino (NCEU) ai Fogli 1313 e 1332. Il vigneto di Villa della Regina si colloca nel settore nord-ovest della proprietà ed è individuato al Foglio 1313 su parte dei mappali nn. 63, 64, 80, 85 e 86. La superficie vitata è fisicamente delimitata da manufatti, percorsi o allineamenti vegetali (siepi) ed è raggiungibile esclusivamente tramite gli ingressi del compendio ovvero è priva di ingressi autonomi e/o esclusivi.

### **3. PROPRIETÀ**

La proprietà di Villa della Regina, ex-residenza reale, è del Demanio dello Stato (CF. 97553710019) con sede presso il Ministero delle Finanze in Roma. Dal 1994 la proprietà è in consegna all'Ente periferico locale del Ministero della Cultura (allora SPSAEP ora DRMP). Nel seguente paragrafo 4., in forma di regesto cronologico, si elencano i principali atti di assegnazione e di consegna intercorsi tra il 1981 e il 2013.

#### **4. ATTI DI ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DI VILLA DELLA REGINA**

- 4.1 - (1981, 1° luglio) – L’Ufficio Tecnico Erariale di Torino**, per incarico dell’Intendenza di Finanza di Torino, con Verbale del 1° luglio 1981, **prende in consegna i beni immobili denominati “Villa della Regina” in Torino dall’Istituto Nazionale per le Figlie dei Militari (I.N.F.M.);**
- 4.2 - (1981, 22 luglio) – L’Ufficio Tecnico Erariale di Torino**, per incarico dell’Intendenza di Finanza di Torino, con Verbale n. 31782/81 del 22 luglio 1981, **provvede alla consegna degli immobili denominati “Villa della Regina” in Torino all’Amministrazione Provinciale di Torino** rappresentata dal Geom. Giulio MINCHIANTE;
- 4.3 - (1993, 12 novembre) -** Con lettera n. A3023/c14 del 12.11.1993 il **Ministero per i Beni Culturali e Ambientali** ha chiesto la consegna del compendio demaniale in uso governativo che dal 10.09.1981 era stato assegnato alla Provincia di Torino;
- 4.4 - (1994, 27 gennaio) -** Con nota Prot. n. 71.704 del 27 gennaio 1994 la **Direzione Centrale del Demanio** ha autorizzato la consegna di parte del compendio demaniale di Villa della Regina al **Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;**
- 4.5 - (1994, 31 marzo) -** Con Verbale di Consegna Prot. n. 374/94 del 31 marzo 1994 il **Ministero delle Finanze**, tramite la Direzione del Compartimento del Territorio per le Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (Direttore Ing. Renato FALERNI) **provvedeva alla consegna** (immissione in possesso provvisoria) **alla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Torino (SBAS-TO)**, rappresentata dalla Soprintendente Dott.ssa Bianca Alessandra PINTO, di parti del compendio demaniale censiti a NCEU della Città di Torino (Foglio 147, mappali 520, 521, 168 sub 1, 2 e 39 e facenti parte della Partita 13.231 intestata al Demanio dello Stato) con la precisazione che tali immobili all’atto della sottoscrizione del Verbale di Consegna non erano stati ancora riconsegnati dalla Provincia di Torino quale precedente consegnatario;
- 4.6 - (1998, 28 ottobre) -** Assegnazione provvisoria da parte del Ministero delle Finanze Prot. 24939/2626/98 del 28.10.1998 alla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Torino;
- 4.7 - (1999, 6 dicembre) -** Con Verbale di Consegna Prot. n. 14900/1441/99 del 6 dicembre 1999 il **Ministero delle Finanze**, tramite l’Ufficio del Territorio di Torino (IV Reparto), tramite l’ispettore demaniale Geom. Vincenzo Lucio DI SALVO, **provvedeva alla consegna definitiva** alla **Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Torino (SBAS-TO)**, rappresentata dalla Soprintendente Dott.ssa Carla Enrica SPANTIGATI, di parti del compendio demaniale di Villa della Regina censiti al NCEU della Città di Torino al Foglio 1.313 (mappali nn. 63, 64, 75, 77, 78, 79, 80, 83 e 86) e al Foglio 1332 (mappali nn. 168, 169, 174, 175 e 176) per un totale di mq 84.340,00 di superficie.

## 5. CENNI STORICI

Villa della Regina, situata su un versante collinare che prospetta in modo strategico il centro storico di Torino, è un compendio demaniale di oltre 12 ettari di superficie costituito da giardini, boschi e aree agricole aggregatesi coerentemente, nel corso di due secoli (XVII-XVIII), attorno alla *vigna* principesca del cardinale Maurizio di Savoia che la ideò nel 1615 prendendo a modello lo schema compositivo e paesaggistico della Villa Aldobrandini di Frascati.

Il primo progetto della villa e dei giardini, attribuito all'opera dell'architetto orvietano Ascanio Vitozzi (1539-1615), fu, dopo il 1729, oggetto di una completa riplasmazione stilistica comprendente anche il *Teatro d'acque* e il padiglione *dei Solinghi*, e impostata da Filippo Juvarra (1676-1736) e poi attuata dal suo allievo e collaboratore Ignazio Agliardo Baroni di Tavigliano (1705-1769).

Pur nella sua sontuosità, la villa – divenuta residenza reale dopo il 1715 - era una dimora rustica dove si compenetravano parti auliche, anche di rappresentanza, e pertinenze agricole, un edificio importante ma del tutto autonomo e in grado di approvvigionare con stalle, orti e frutteti le derrate agricole per tutti i suoi residenti.

A documentare l'importanza dell'uso agricolo del complesso era il termine *vigna* con il quale nel Sei-Settecento erano usualmente denominati gli edifici nobiliari della collina di Torino che, come la Villa della Regina, erano circondati da terreni prevalentemente condotti a vigneto (allora prevalentemente condotti ad aleno).

Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 1997 insieme alle altre dimore sabaude del Piemonte, la Villa della Regina è stata al centro di una complessa operazione di restauro, dopo oltre cinquant'anni di abbandono, parziali demolizioni e smembramenti, danni di guerra ed interventi impropri che avevano seriamente compromesso ogni sua componente, architettonica, artistica, botanica ed ambientale. Il restauro (1997–2010), condotto in più lotti funzionali successivi, ha portato a nuovo splendore sia l'edificio, oggi sede museale, sia gli scenografici giardini ad anfiteatro, composti da *parterres*, topiarie, fontane, giochi d'acqua, grotte e padiglioni, racchiusi da una folta cornice boscata, così come la cascina detta *del Vignolante*, gli orti e le aree agricole circostanti.

Parte integrante del Progetto Generale di Restauro, è stata l'idea del recupero dell'*antica vigna*, felicemente esposta a mezzogiorno, che, già presente nel Seicento, è documentata nei secoli successivi - con superfici complessive superiori ai tre ettari - sino alla prima metà del Novecento, prima del lento processo di decadimento e degrado.

Il reimpianto del vigneto, impostato sulla base degli antichi catasti storici (XVIII e XIX sec.), ha comportato l'eliminazione della vegetazione spontanea infestante, l'eliminazione delle radici in profondità con operazioni di scasso e drenaggio, la

sagomatura terrazzata del versante, il restauro dei muri di confine, la formazione di circa un ettaro di vigneto in forma didattica-sperimentale e l'avvio della conduzione che ha portato alla prima vendemmia nell'autunno 2008 e ad una produzione di circa 50 quintali/annui di uva (dato annata 2010).

Sulla base della tradizione locale, sono stati messi a dimora diversi vitigni, in totale 2700 barbatelle, che consentono sia di garantire alla vigna il suo carattere sperimentale, sia di produrre un vino commercializzabile, il Freisa.

I vitigni storici impiantati, dagli evocativi nomi di *grisa roussa*, *cari*, *balaran*, *neretto duro*, *carry*, insieme ad altri di *bonarda*, e *barbera* e tre diversi tipi di *freisa*, formano una variegata tavolozza di ampelologia storica, concordata con l'Istituto di Virologia Vegetale di Torino del CNR.

Tutti i lavori di reimpianto del vigneto e del suo allestimento, con il posizionamento tra l'altro di oltre 600 pali di legno, sono stati caratterizzati da lavorazioni agronomiche manuali rispettose dell'ambiente e vicine alle buone pratiche orticole tipiche del periodo storico di riferimento.

All'intervento di reimpianto, attuato fra il 2004 e il 2006, è seguito l'affidamento della conduzione e gestione del vigneto da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ad una nota Azienda Vitivinicola del Chierese.

Oggi, dopo il completamento di tutte le fasi di restauro, la Villa della Regina offre uno spaccato della vita e della cultura aristocratica del Piemonte del Sei-Settecento e, con il reimpianto dell'antico vigneto, è tornata a costituire il fondale paesaggistico storico della città e modello per altri recuperi di residenze collinari.

Il riconoscimento del marchio DOC (Denominazione di Origine Controllata) concesso alla produzione del 2010, con la conseguente commercializzazione, consente alla Città di Torino di rientrare – come Vienna e Parigi – tra le "città del vino" e di aprire la strada a forme alternative di sostenibilità per altri Beni Culturali in gestione diretta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Tra il 2014 e il 2016, per iniziativa del concessionario, l'impianto viticolo è stato oggetto di un ulteriore ampliamento che ha portato la superficie complessiva a ha 0,8298 comprendente 3.057 barbatelle.

## 6. REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO

Le opere di reimpianto dello storico vigneto di Villa della Regina sono state attuate nell'ambito del *"Progetto di riassetto ambientale e paesaggistico del parco"* di cui alla Perizia SPSAEP n. 06 del 27 novembre 2001 finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali tramite la L. 662/96 (es. fin. 2001) che prevedeva una spesa complessiva lorda di Euro 1.342.787,94 (allora pari a Lire 2.600.000).

Le opere progettate ed aggiornate (nel giugno 2002) dall'arch. Federico S.B. FONTANA e dalla Dott.ssa Renata LODARI (consulente paesaggistico e botanico), furono approvate con nulla-osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte con atto Prot. n. 1384/V del 24 luglio 2002 (Alta Sorveglianza T.U. 490/99 arch. Maria Carla Visconti).

Le opere furono appaltate alla Ditta TECNECO S.r.l. di Torino che assunse l'esecuzione dei lavori per un importo netto di Euro 788.240,18, di cui Euro 757.252,76 per lavori ed Euro 30.987,42 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA 10 % per Euro 78.824,02.

L'Impresa appaltatrice TECNECO S.r.l. di Torino durante il corso del cantiere generale (aprile 2003-gennaio 2004) eseguì i lavori preliminari concernenti le opere di disboscamento, di eliminazione della vegetazione infestante cresciuta nel lungo periodo di abbandono del complesso (1942-1994) e di recupero dei percorsi storici in terra battuta finalizzati altresì alla possibile effettuazione dei rilievi plano-altimetrici di dettaglio del settore destinato al reimpianto dello storico vigneto.

I lavori concernenti specificatamente il reimpianto del vigneto di Villa della Regina furono progettati come stralcio all'anzidetta Perizia SBSAEP n. 06 del 27.11.2001 utilizzando i fondi derivanti dal ribasso d'asta offerto dall' Impresa TECNECO S.r.l. in sede di gara delle opere principali.

Il progetto di reimpianto del vigneto storico di Villa della Regina fu redatto sempre dall'Arch. Federico S.B. FONTANA (progettista e D.LL.), dalla Dott.ssa Renata LODARI (consulente e D.O. opere paesaggistiche), dal Dott. Agr. Albino MORANDO (consulenza specialistica e D.O. opere vigneto) con l'ulteriore consulenza dello Studio GENOVESE & Associati (consulenti geologi e per l'analisi dei terreni).

Le spese complessive, impiegate e liquidate dalla SPSAEP nel periodo 2005-2006 per il primo impianto, ammontarono complessivamente a Euro 93.648,22 (Euro novanta tremila seicento quarantotto/22) come elencato nella seguente Tabella.

n.o.	Professionisti/Imprese incaricate	€ netti	€ IVA	€ lordi
<b>A</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>			
A.1	(Impegno SBSAEP Prot. 15.659 IV del 09.12.2005) <b>FONTANA arch. Federico e Dott.ssa Renata LODARI</b> , Progettazione esecutiva, D.LL., D.O., contabilità e liquidazione dei lavori	8.459,85	1.691,97	10.151,82
A.2	(Impegno SBSAEP Prot. 6741 IV del 31.05.2005) <b>MORANDO Albino</b> , agronomo di Calosso (AT), consulenza specialistica e direzione operativa opere agronomiche.	8.000,00	1.600,00	9.600,00
	<b>TOTALE A - SPESE TECNICHE</b>			<b>19.751,82</b>
<b>B</b>	<b>LAVORI</b>			
B.1	(Impegno SBSAEP Prot. 6.740 IV del 31.05.2005) <b>GALLESIO Marco</b> , Scavi di Costigliole d'Asti (AT), Opere di pulizia, scasso, movimento e livellamento del terreno	21.500,00	4.300,00	25.800,00
B.2	(Impegno SBSAEP Prot. 6.739 IV del 31.05.2005) <b>FERRO Antonino e C. S.a.s.</b> di Calosso (AT), Impianto del vigneto comprensivo di materiali, manodopera e fornitura e messa a dimora barbatelle.	36.732,00	3.673,20	40.405,20
B.3	(Impegno SBSAEP Prot. 7.939-22.10.04/4.3 del 14.06.2007) <b>FERRO Antonino e C. S.a.s.</b> di Calosso (AT), Impianto del vigneto: risagomatura morfologica dei viali.	2.200,00	220,00	2.420,00
B.4	(Impegno SBSAEP Prot. 14.841 IV del 24.11.2005) <b>FRA.MA Costruzioni S.a.s. di P. Mazzocchi</b> , None (TO) per fornitura materiali edili e di drenaggio	4.792,00	479,20	5.271,20
	<b>TOTALE B – LAVORI</b>			<b>73.896,40</b>
	<b>TOTALE SPESA REIMPIANTO (A+B)</b>			<b>93.648,22</b>

## 7. REGESTO DELLE ATTIVITÀ TRA REALIZZAZIONE E GESTIONE

A dettaglio di quanto realizzato si elencano, in forma di regesto cronologico, i principali atti intercorsi tra il 2005 e il 2016:

### 2005, 9 aprile

La Ditta **FERRO Antonino e C. S.a.s. di Calosso** (AT) trasmette alla SPSAEP di Torino il preventivo per la fornitura del materiale e manodopera per l'impianto del vigneto "a Guyot" di Villa della Regina (1° impianto). Il preventivo prevedeva una spesa complessiva di Euro 36.732,00 (escluso IVA).

### 2006, 13 marzo

La Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte (SPSAEP) inoltra alla Regione Piemonte **domanda di accesso alla riserva regionale dei diritti d'impianto vitivinicolo**, per il reimpianto del vigneto storico di Villa della Regina in Torino, per una superficie complessiva di 1,4783 ettari. Tale domanda è supportata da un "progetto di sperimentazione" redatto dal CNR (IVV di Grugliasco) nel marzo 2006 che verrà approvato dalla Regione Piemonte, Direzione 12 – Settore 02 – Ufficio coordinamento delle politiche viticole ed enologiche, con lettera prot. 8722/12/2r del 12.06.2006.

### 2006, 12 giugno

La **Regione Piemonte** (Assessorato Ambiente Qualità e Agricoltura – Ufficio di coordinamento delle Politiche Viticole ed Enologiche), con nota 8.722/12/2r del 12 giugno 2006, comunica:

- a) - **l'autorizzazione dell'impianto sperimentale del "Vigneto di Villa della Regina"** – di cui al progetto presentato dalla Soprintendenza (SBSAEP) e dal CNR con contestuale acquisto da parte della proprietà (Demanio dello Stato in consegna alla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte – SPSAEP) del diritto d'impianto dalla riserva regionale di cui alla D.G.R. n. 54-11836/2004;
- b) – **l'autorizzazione ad un impianto di complessivi ettari 1,4783** (pari a complessivi mq 14.783) concernenti i terreni individuati a NCEU della Città di Torino al Foglio 1313, mappali n. 63 (parte), 64 (parte), 80 (parte), 85 (parte) e 86 (parte);
- c) – che detta autorizzazione della Regione Piemonte *"non costituisce iscrizione all'Albo D.O.C. né diritto alla sua iscrizione"*;
- d) – che detta autorizzazione è limitata nel tempo in quanto detto nuovo *"impianto del vigneto dovrà essere realizzato entro i termini stabiliti dalla D.G.R. 48-2240 del 12.02.2002 pena il decadimento del diritto stesso"*;
- e) – che l'acquisto del diritto d'impianto, a fini didattico-sperimentali, **è soggetto al pagamento di un canone "una tantum" di Euro/ha 500,00** (Euro cinquecento/00). (nella fattispecie per la superficie autorizzata pari a Euro 739,15, ndr).

### **2006, 20 giugno**

La Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte (SPSAEP) con nota Prot. 7766/IV del 20 giugno 2006 incarica **l'Azienda agricola Francesco BALBIANO** di Andezeno (TO) della **conduzione e manutenzione annuale del vigneto di Villa della Regina per l'anno 2006-2007** per la somma di **Euro 18.900,00** (Euro diciottomila novecento/00) oltre l'IVA 20 % (lordi Euro 22.680,00). Tale importo venne imputato alla Perizia SPSAEP n. 06 del 27.11.2001 (Fondi L. 662/1996, es.fin. 2001).

### **2007, 13 marzo**

La Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte (SPSAEP) con nota Prot. 3.531 (22.10.04/3.1) del 13 marzo 2007 rinnova all' **Azienda agricola Francesco BALBIANO** di Andezeno (TO) l'incarico della **conduzione e manutenzione annuale del vigneto di Villa della Regina per l'anno 2007-2008** (dal 01.03.2007 al 28.02.2008) per la somma di **Euro 19.408,00** (Euro diciannovemila quattrocento otto/00) oltre l'IVA 20 % (lordi Euro 23.289,60). Tale importo fu imputato su Fondi MIBAC Cap. 8803, es.fin. 2003.

### **2007, 22 giugno**

La Regione Piemonte, Direzione Sviluppo dell'Agricoltura, Settore Sviluppo delle produzioni vegetali, con Det. Dir. 163 del 22.06.2007, delibera – in forma definitiva – la *“Cessione diritti d'impianto della riserva regionale dei diritti ai fini didattici, sperimentali, di mantenimento nelle aree svantaggiate”* ovvero assegna alla Soprintendenza SPSAEP il diritto per ha 1,4783 ha di superficie contro il pagamento *“una tantum”* di Euro 739,15 – in rapporto alla superficie assegnata - da versare sul Capitolo RP n. 7.170 del bilancio di previsione per l'anno 2007.

### **2008, 7 luglio**

**L'Azienda agricola Francesco BALBIANO** trasmette alla D.LL. arch. F. FONTANA e alla Soprintendenza PSAEP la **“Relazione di rendiconto al 30.04.2008”** dell'attività di conduzione del vigneto di Villa della Regina al termine del suo terzo anno di vita.

### **2008, 11 settembre**

La **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, con sede in Torino** (concedente) rappresentata dal Direttore Regionale architetto Liliana PITTARELLO, **stipula l'Atto di Convenzione relativo alla concessione in uso – a titolo oneroso - del “Vigneto di Villa della Regina in Torino”, Rep. 318/2008 dell'11.09.2008**, a favore dell'**Azienda agricola Francesco Balbiano** (concessionario), con sede in Andezeno (TO), rappresentata dal titolare dell'azienda Sig. Francesco BALBIANO, **per un periodo di anni 4 (quattro)** compreso tra il 20 settembre 2008 e il 19 settembre 2012 (art. 13) ed **un canone “una tantum” di Euro 2.000,00** (Euro duemila/00) (art. 1).

#### **2008, settembre**

L'Azienda agricola Francesco BALBIANO effettua la "prima vendemmia" nel nuovo impianto viticolo di Villa della Regina. Il ricavato, di circa 10 (dieci) quintali, è utilizzato soltanto per prove sperimentali di vinificazione.

#### **2009, settembre**

L'Azienda agricola Francesco BALBIANO effettua la "seconda vendemmia" nel nuovo impianto viticolo di Villa della Regina. Il ricavato di uva prodotta è di 49,29 (quarantanove/29) quintali.

#### **2010, 26 aprile**

Il **Comune di Torino**, limitatamente alle **zone collinari di Villa della Regina e circostanti** (...Regione San Luca, Regione Eremo, Regione Santa Margherita, Parco di Villa Genero, Regione Villa della Regina), è riconosciuto dal **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF)** – tramite il Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle D.O.C. e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - **tra le zone D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata)** del disciplinare di produzione del "**Freisa di Chieri**" (10 A04810) (cfr.: G.U. n. 96 del 26.04.2010, *Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC «Freisa di Chieri»* ).

#### **2010, 25-26 settembre**

In occasione delle *Giornate Europee del Patrimonio* la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e la Soprintendenza SBSAEP promuovono la presentazione e la visita del vigneto di Villa della Regina in occasione della terza vendemmia e del riconoscimento D.O.C. assegnato dal MIPAAF del 26.04.2010.

#### **2011, 14 maggio**

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e l'Azienda agricola Francesco BALBIANO promuovono, presso Villa della Regina, la prima "**Asta benefica dei Grandi Formati del Vigna della Regina 2009**" concernente la vendemmia d'esordio dell'omonimo vigneto. Il ricavato dell'asta è destinato al restauro dei giardini di Villa della Regina.

#### **2012, 10 settembre – 2013, 6 dicembre**

Periodo di gestione – di circa 15 mesi - non formalizzato, in assenza di concessione d'uso (Rep. 318/2008 dell'11.09.2008) scaduta il 10.09.2012, durante il quale **L'Azienda agricola Francesco BALBIANO** ha garantito comunque la continuità di lavorazione del vigneto di Villa della Regina.

#### **2013, 26 giugno**

**L'Azienda agricola Francesco BALBIANO**, in proroga di fatto della concessione d'uso del vigneto di Villa della Regina (cfr.: Rep. 318/2008 dell'11.09.2008 per anni 4, scaduta il 10.09.2012), presenta istanza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici

del Piemonte (DR Prot. 6.287 del 04.07.2013) per l'ottenimento di un'ulteriore concessione d'uso per un periodo di anni 10.

#### **2013, 6 dicembre**

**La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, con sede in Torino** (concedente) rappresentata dal Direttore Regionale dott. Mario TURETTA, stipula l'Atto di Convenzione per il rinnovo della concessione anzidetta – a titolo oneroso - con Atto di convenzione Rep. 609/2013 del 06.12.2013 relativo alla concessione d'uso del "*Vigneto di Villa della Regina in Torino*", tra le medesime parti, per un periodo di anni 10 (dieci) compresi tra il 20 settembre 2012 e il 19 settembre 2022, atto stipulato in Torino e registrato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino, in data 23.12.2013 a n. 13179, serie 3.

#### **2014, 13 maggio**

**L'Azienda Vitivinicola Balbiano Melchiorre S.n.c. di Andezeno (TO)**, tramite il progettista incaricato arch. Luca GIACOMINI di Torino, trasmette alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte (funzionario arch. Domenico PAPA), **l'istanza per l'esecuzione delle opere preliminari** (pulizia, decespugliamento e scavo) **per l'ampliamento del vigneto storico di Villa della Regina.**

#### **2014, 17 giugno**

La Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte con nota Prot. 6.049 (25.10.05/4.25) del 17.06.2014 esprime il proprio nulla-osta alla realizzazione delle "*Opere propedeutiche all'intervento di ampliamento del vigneto*" di Villa della Regina (settore D) come da elaborati prodotti dalla ditta concessionaria.

#### **2014, 4 luglio**

**L'Azienda Vitivinicola Balbiano Melchiorre S.n.c. di Andezeno (TO)**, tramite il progettista incaricato arch. Luca GIACOMINI di Torino, trasmette alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Cuneo, Asti, Biella e Vercelli (Soprintendente arch. Luca RINALDI), l'istanza per l'esecuzione dei "*Lavori di ampliamento del vigneto storico e opere edili e accessorie*" di Villa della Regina (Prot. SBAP-TO 18217, cl. 34.16.07/1068.174).

#### **2014, 17 settembre**

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Cuneo, Asti, Biella e Vercelli (Soprintendente arch. Luca RINALDI, resp. Istruttoria arch. Laura MORO) – con Prot. SBAP-TO 18217, cl. 34.16.07/1068.174 del 17.09.2014 - autorizza l'esecuzione dei "*Lavori di ampliamento del vigneto storico e opere edili e accessorie*" di Villa della Regina di cui all'istanza della ditta concessionaria Azienda Vitivinicola Balbiano Melchiorre s.n.c. di Andezeno (TO).

### **2014, 24 settembre**

L'Azienda Vitivinicola Balbiano Melchiorre S.n.c. di Andezeno (TO), tramite il progettista incaricato arch. Luca GIACOMINI di Torino, trasmette alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte (Direttore Dott.ssa Alessandra GUERRINI, conservatore arch. Angela M. FARRUGGIA), l'istanza per l'esecuzione dei *"Lavori di ampliamento del vigneto storico e opere edili e accessorie"* di Villa della Regina.

### **2014, 3 novembre**

La **Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte** (Dott. Edith GABRIELLI) con nota Prot. 10.986 (25.10.05/4.25) del 03.11.2014 **esprime il proprio nulla-osta alla realizzazione dei *"Lavori di ampliamento del vigneto storico e opere accessoria"*** di Villa della Regina come da elaborati prodotti dalla ditta concessionaria il 24 settembre 2014.

### **2015**

L'Azienda Vitivinicola Balbiano Melchiorre S.n.c. di Andezeno (TO) procede all'esecuzione dei lavori di ampliamento del vigneto storico di Villa della Regina che prevedono la fornitura e la messa a dimora di 407 (quattrocento sette) barbatelle (varietà Freisa) su un'area complessiva di mq. 928,00 (novecento ventotto). In sede di cantiere le barbatelle messe a dimora sono soltanto 357.

### **2016, 18 ottobre**

L'arch. Luca GIACOMINI, in nome e per conto dell'Azienda vitivinicola Balbiano Melchiorre s.n.c. di Andezeno, trasmette alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino la *"Relazione di fine lavori"* delle opere di ampliamento del vigneto di Villa della Regina.

La superficie in ampliamento è pari a **mq. 928,00** (novecento ventotto).

Le barbatelle messe a dimora, nella zona d'ampliamento, risultano essere complessivamente **357** (trecento cinquantasette); la varietà è complementare al primo impianto: Freisa.

I lavori autorizzati e realizzati – concernenti l'ampliamento del vigneto – hanno compreso alcune opere accessorie e di manutenzione straordinaria concordate preventivamente con il Direttore di Villa della Regina (Dott.ssa Alessandra GUERRINI):

- Consolidamento di parte del parapetto in muratura della scala superiore del Belvedere Nord crollato a causa della caduta di un albero;
- Realizzazione di un parapetto anticaduta in metallo a chiusura di un settore del Belvedere Nord;
- Realizzazione di un cancello in metallo in corrispondenza dell'accesso carraio all'area del vigneto in prossimità del fabbricato C.T. (area ex-Chiabilese);
- Sistemazione di parte del percorso in terra battuta con materiale anidro stabilizzato permeabile;
- Fornitura e posa di un pozzetto con chiusino per predisposizioni impiantistiche;
- Fornitura e posa di cartello indicatore dell'Azienda concessionaria apposto sul cancello d'ingresso al vigneto.

L'esecuzione delle opere ha comportato una spesa complessiva, sostenuta autonomamente dall'Azienda concessionaria, pari a circa **Euro 30.000,00** (Euro trentamila/00)<sup>1</sup>.

## **2022, 19 settembre**

Scadenza del periodo decennale di concessione in uso di cui all'Atto Rep. 609/2013 del 06.12.2013.

## **8. STATO ATTUALE DI CONSISTENZA**

Il vigneto storico di Villa della Regina, in conseguenza del primo impianto (2005-2006) e del successivo ampliamento (2015-2016) ha ora una **superficie complessiva di ha 0,8298** (pari a mq 8.298).

In tale area, suddivisa in quattro settori tra loro adiacenti, sono state messe a dimora complessivamente **3.057** (tremila cinquantasette) **barbatelle** delle quali 2.700 nel primo impianto e 357 nel successivo ampliamento.

Allo stato attuale tutte le barbatelle, comprese quelle concernenti l'ultimo ampliamento effettuato da ormai sei anni, sono in produzione ottimale e possono considerarsi produttive al 100%.

## **9. CONCESSIONI D'USO E CONDUZIONE DEL VIGNETO**

La Concessione in uso del "**Vigneto di Villa della Regina in Torino**" è stata oggetto di due convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ovvero i seguenti:

- 1) - **Atto di Convenzione relativo alla concessione in uso – a titolo oneroso - del "Vigneto di Villa della Regina in Torino", Rep. 318/2008 dell'11.09.2008**, stipulato tra la **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte** (concedente), con sede in Torino, rappresentata dal Direttore Regionale architetto Liliana PITTARELLO, e l'**Azienda agricola Francesco Balbiano** (concessionario), con sede in Andezeno (TO), rappresentata dal titolare dell'azienda Sig. Francesco BALBIANO, **per un periodo di anni 4 (quattro)** compreso tra il 20 settembre 2008 e il 19 settembre 2012 (art. 13) ed **un canone "una tantum" di Euro 2.000,00** (Euro duemila/00) (art. 1).
- 2) – **Atto di Convenzione per il rinnovo della concessione anzidetta – a titolo oneroso - con Atto di convenzione Rep. 609/2013 del 06.12.2013** relativo alla concessione d'uso del "**Vigneto di Villa della Regina in Torino**", tra le medesime parti, per un periodo di **anni 10** (dieci) compresi tra il 20 settembre 2012 e il 19 settembre 2022, atto stipulato in Torino e registrato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino, in data 23.12.2013 a n. 13179, serie 3.

---

<sup>1</sup> La somma complessiva indicata a *forfait* risulta da dichiarazione spontanea del concessionario ma non è stato in alcun modo possibile documentarla. Comparando le somme impiegate dallo Stato (SPSAEP) per il primo impianto rivalutate 2005/2015 (Euro 133.355,15 per mq 7.370,00) con l'ampliamento effettuato dal concessionario (mq 928,00) la somma complessiva può ritenersi – in proporzione con tecniche similari impiegate - in Euro 16.500,00 circa cui aggiungere le opere accessorie elencate. La considerazione è comunque ininfluenza ai fini contrattuali essendo i lavori di miglioria a totale carico del concessionario.

Con detto secondo atto, stipulato anche per un periodo retroattivo, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte nel 2013 riconobbe al “Concessionario” di avere:

- “conseguito apprezzabili risultati” di gestione;
- “mantenuto gli impegni presi” con il precedente Atto Rep. 318/2008 dell’11.09.2008;
- “garantito la continuità di lavorazione del vigneto”, ovvero garantito la manutenzione, anche in assenza di rinnovo contrattuale (per 14 mesi).

## 10. CANONI DI CONCESSIONE

Il canone di concessione adottato dalla Direzione Regionale BB.CC.PP. del Piemonte è stato stabilito in **Euro/anno 500,00** (cinquecento/00) che è stato applicato sia nel primo atto **Rep. 318/2008 dell’11.09.2008** della durata di anni 4 (quattro) e canone di Euro 2.000,00, sia nel successivo atto **Rep. 609/2013 del 06.12.2013** della durata di anni 10 (dieci) e canone di Euro 5.000,00.

Tali canoni sono stati regolarmente versati dal concessionario anticipatamente al periodo pattuito di concessione.

## 11. IMPEGNI CONTRATTUALI PATTUITI E VIGENTI

(estratti dall’Atto Rep. 609/2013 del 06.12.2013):

**Art. 2 – (Spese di manutenzione e vive)** - Il Concessionario si impegna a far fronte a tutte le spese per interventi di manutenzione ordinaria e la sostituzione delle ordinarie fallanze, rendendo alla Soprintendenza (ora DRMP), che ne terrà informata la Direzione Regionale (ora Segretariato Regionale per il Piemonte), apposito rendiconto annuale. Il Concessionario si impegna a far fronte a tutte le spese per interventi di manutenzione straordinaria, quali ad esempio quelle per l’eventuale estirpazione e sostituzione del vigneto per fitoterapie e/o malattie. Il Concessionario si impegna altresì a rimborsare la Soprintendenza (ora DRMP), in modo forfetario e nella misura fissata, le spese vive, quali il consumo di acqua e luce, se non conteggiabili.

**Art. 3 – (Sicurezza)** - Il Concessionario è responsabile degli adempimenti connessi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.<sup>2</sup>, sia in materia di salute e sicurezza del personale alle proprie dipendenze, sia per la parte relativa agli impianti tecnici e di sicurezza.

**Art. 4 – (Danni eventuali)** - Il Concessionario si impegna a tenere indenne l’Amministrazione concedente da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno subito da persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente o comunque connessa all’utilizzo del bene concesso in uso e alle attività ad esso legate.

**Art. 5 – (Garanzia fidejussoria)** - Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 101 e seguenti del Codice e del D.M. 08.04.1994<sup>3</sup>, a garanzia degli eventuali danni che possano derivare dalla presente concessione al bene culturale, il Concessionario dovrà costituire apposita cauzione mediante

---

<sup>2</sup> D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* (pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).

<sup>3</sup> Decreto Ministeriale 8 aprile 1994, *Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero*. (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.104 del 06 maggio 1994).

Polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo di Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00). La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex-art. 1944 C.C.<sup>4</sup>, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta da parte della Soprintendenza (ora DRMP). La cauzione verrà restituita al termine del decennio, accertato che i beni in concessione non abbiano subito danni e le spese sostenute siano state rimborsate.

**Art. 6 – (Tutela)** - Le funzioni di tutela restano in capo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT ora MIC) ai sensi dell'art. 116 del Codice<sup>5</sup>. Il Concessionario manleva sin da ora da qualsivoglia responsabilità la Direzione Regionale (ora Segretariato Regionale per il Piemonte) e la Soprintendenza (ora DRMP) per le conseguenze derivanti dalla non conformità delle parti del complesso alla normativa riguardante la sicurezza.

**Art. 7 – (Riconsegna)** - Alla scadenza della presente convenzione il Concessionario si impegna a riconsegnare i terreni liberi da persone e/o cose, da vincoli e/o da servitù in buona fertilità.

**Art. 8 – (Divieto di sub-concessione, cessione o trasferimento)** - È vietata la sub-concessione dei beni oggetto della presente concessione. È altresì vietata la cessione o il trasferimento a qualsiasi titolo della presente concessione.

**Art. 9 – (Buona coltura e concimazione)** - Il Concessionario provvederà alla buona coltura dei terreni di cui al presente atto, con preciso impegno di concimare congruamente gli stessi, privilegiando, per quanto possibile, la concimazione organica.

**Art. 10 – (Autorizzazione eventuali migliorie)** - Il Concessionario non potrà eseguire i lavori di miglioria o trasformazione senza il preventivo assenso dei competenti organi del Ministero<sup>6</sup>.

**Art. 11 – (Etichette)** - Il Concessionario, il quale non potrà fare uso del *logo* di Villa della Regina ha la facoltà di apporre sulle etichette del vino ottenuto dai vigneti in concessione la dicitura "*prodotto del vigneto di Villa della Regina – Torino*", che non potrà costituire denominazione del medesimo.

**Art. 12 – (Attività commerciale)** - Il Concessionario avrà facoltà di commercializzare prodotti legati alle attività produttive svolte presso la Villa (Villa della Regina, ndr) sia in spazi individuali concordemente con la Direzione Regionale (ora Segretariato Regionale per il Piemonte) all'interno della Villa, sia al di fuori della Villa in occasione di eventi e manifestazioni.

**Art. 13 – (Durata della concessione e spese di bollo e registrazione)** - La concessione avrà durata di anni 10 (dieci), dal 20 settembre 2012 al 19 settembre 2022. Le spese connesse al presente atto, incluse le imposte di bollo e di registrazione, sono a carico del Concessionario.

---

<sup>4</sup> Art. 1944 del Codice Civile. *Obbligazione del fidejussore.*

<sup>5</sup> Art. 116 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., *Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)*. Comma 1. *I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.*

<sup>6</sup> In questo caso, oltre all'autorizzazione dell'Ente consegnatario DRMP, eventuali interventi di miglioria devono essere soggetti a *nulla-osta* da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino (SABAP-TO).

## 12. RISULTATI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

(determinazione del più probabile valore agricolo della concessione)

I diversi contratti di manutenzione (2007-2008) e di concessione in uso (2008/2012-2013/2022) del vigneto di Villa della Regina concessi all'Azienda agricola Francesco BALBIANO di Andezeno, intercorrenti tra il 2007 ed il corrente anno 2022, sono stati stipulati essenzialmente per la conservazione, conduzione e valorizzazione produttiva del vigneto ovvero di un impianto di produzione prettamente agricolo.

Il valore, pertanto, della conduzione è determinato soprattutto dalla produzione agricola ovvero dal valore del prodotto fornito annualmente dall'impianto viticolo di proprietà del Demanio dello Stato che ne ha pagato (tramite la SPSAEP) la progettazione, la realizzazione ed i diritti della riserva regionale di reimpianto.

Nel periodo anzidetto il concessionario non sempre ha fornito regolari rendiconti annuali, come specificatamente richiesto dalle convenzioni di concessione, ma ha fornito dati parziali che comunque attestano una buona conduzione sostenuta da livelli di produzione complessivamente nella media regionale per quel che concerne il tipo di vitigno prevalentemente impiantato (Uva Freisa).

Il protocollo per le Uve Freisa DOC indica in 70 quintali/ha il massimo della produzione annua da poter utilizzare per la vinificazione; una produzione maggiore deve forzatamente essere scartata. Tale quantità, comunque, non è quasi mai raggiunta dai produttori della Provincia di Torino per caratteristiche morfologiche degli impianti prevalentemente collinari, ove questo vitigno è particolarmente presente anzi, per ragioni di qualità del prodotto il viticoltore nel periodo di maturazione tende a selezionare il prodotto, scartando la produzione di minore qualità favorendo i frutti migliori, per garantirsi un vino di caratteristiche e denominazione "superiore" ovvero un vino più raffinato e qualificato.

Questo è il caso del vigneto di Villa della Regina dove l'Azienda concessionaria ha avuto in questi anni, scartando i primi anni di minore risultato, una produzione tra i 45 e i 54 quintali max/anno che hanno consentito di avviare la produzione di un vino di qualità "superiore"<sup>7</sup>.

Stando ai dati raccolti, sia dai rendiconti depositati, sia dai dati dichiarati dal concessionario stesso, la produzione per singola annata è stata la seguente:

- annata 2009: 1000 Kg circa (produzione vinificata in via sperimentale)
- annata 2010: 4929 Kg circa (produzione vinificata non DOC)
- annata 2011...dato non pervenuto per assenza di concessione (4000 Kg ipotesi)
- annata 2012...dato non pervenuto per assenza di concessione (4000 Kg ipotesi)
- annata 2013: 4600 kg (dalla stipula del contratto decennale della DR BB.CC.PP. Piemonte)
- annata 2014: 5010 kg
- annata 2015: 5150 kg
- annata 2016: 4650 kg
- annata 2017: 5050 kg
- annata 2018: 5410 kg
- annata 2019: 4714 kg
- annata 2020: 5226 kg
- annata 2021: 4845 kg

---

<sup>7</sup> Il vino prodotto e commercializzato dall'Azienda Vitivinicola BALBIANO di Andezeno (TO) è, infatti, denominato "*Freisa di Chieri DOC Superiore Vigna Villa della Regina*" con vitigno Freisa in purezza al 100%.

Dai dati rendicontati e/o dichiarati dal concessionario la produzione complessiva nell'ultimo decennio (2012-2021) risulta complessivamente di q.li 486,55 pari a kg 48.655; **pertanto la media annuale di produzione si attesta su 48,65 q.li/anno pari a circa 4.865 kg/anno.**

Il Valore della produzione è valutabile sulla base delle quotazioni annuali promulgate dalle locali Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura; nella fattispecie abbiamo fatto riferimento alle Quotazioni della CCIAA di ASTI che negli ultimi anni ha evidenziato per le Uve Freisa DOC un consolidamento della quotazione con un aumento percentuale del prezzo medio/kg, riferito al periodo 2013-2021, del + 21,43 % che, essendo un aumento considerevole, riteniamo possa essere stabile per il prossimo decennio 2022-2031.

Quotazione Uve da vino – CCIAA di ASTI					
Annata	Uva da vino	€/kg MIN	€/kg MAX	€/kg MED	Incremento
2013	Uva Freisa DOC	0,55	0,85	0,70	
2019	Uva Freisa DOC	0,70	0,95	0,825	
2020	Uva Freisa DOC	0,70	0,90	0,80	
2021	Uva Freisa DOC	0,75	0,95	<b>0,85</b>	+ 21,43 %

Per quanto rilevato si ritiene che **il più probabile valore della produzione del vigneto di Villa della Regina**, nel prossimo decennio di concessione d'uso, **possa teoricamente essere valutato in Euro 41.352,50** così determinati:

produzione media totale Kg 4.865 x 10 anni = Produzione totale nel decennio: Kg 48.650 x €/g 0,85 = Euro 41.352,50 (Euro quarantunomila trecento cinquantadue/50) quale valore complessivo della produzione agricola.

### 13. ANALISI DEI RISULTATI DELLA CONCESSIONE (2013-2022)

(Rispetto e mantenimento degli impegni presi)

Con riferimento all'Atto di convenzione della concessione d'uso – a titolo oneroso – del “Vigneto di Villa della Regina” n. Rep. 609/2013 del 06.12.2013, si ritiene, pur in assenza di relazioni di rendiconto annuale come richiesti dall'art. 2 del suddetto atto, di constatare quanto segue:

- a) Manutenzione ordinaria: l'attività di manutenzione ordinaria del vigneto, con effettuazione di regolari sfalci, mantenimento delle strutture di sostegno (pali, fili, ecc.), pulizia da infestanti, sostituzione di piante malate e/o malvenienti, ecc., è stata favorevolmente effettuata;
- b) Manutenzione straordinaria: l'attività di manutenzione straordinaria con effettuazione di pulizia dei percorsi e capezzagne di attraversamento, pulizia e decespugliamento dei versanti a gerbido, fornitura e messa a dimora di barbatelle in sostituzione di fallanze, ecc., è stata favorevolmente effettuata;
- c) Produzione vinicola: la produzione vinicola risulta favorevole in quanto ha mantenuto, nel decennio, una costante che si attesta tra i 48 ed i 50 quintali/annui;
- d) Didattica e sperimentazione: L'azienda concessionaria ha promosso eventi in corrispondenza delle vendemmie annuali finalizzate alla mera pubblicizzazione del prodotto e del vino commercializzato dall'Azienda Vitivinicola Balbiano Melchiorre S.n.c. di Andezeno (TO). Non risulta che l'Azienda agricola Francesco Balbiano, titolare della

concessione, abbia svolto attività didattica – a favore di terzi - come previsto dal protocollo autorizzativo della Regione Piemonte in sede di concessione dei diritti d’impianto (2004-2006). L’avvio del prodotto agricolo alla vinificazione, ed alla conseguente commercializzazione, ha determinato l’impossibilità di definire, dal 2010, il vigneto di Villa della Regina “didattico-sperimentale”;

- e) Sicurezza: l’azienda concessionaria ha rispettato le vigenti norme di sicurezza concernente il personale impiegato (INPS, INAIL);
- f) Assicurazioni e fidejussioni: le assicurazioni e fidejussioni, richieste dal contratto Rep. 609/2013 del 06.12.2013 della Direzione regionale BB.CC.PP. del Piemonte, sono state presentate alla stipula del contratto;
- g) Danni: nel periodo di contratto non risulta siano stati segnalati e/o avvenuti danni a persone e/o a cose;
- h) Servizi: l’Azienda agricola Balbiano Francesco non ha alcuna struttura a disposizione per il rimessaggio di mezzi di lavoro, ricovero materiali ed utensili e per lo stoccaggio di prodotti; ogni lavorazione viene svolta in esterno, rispetto alla sede aziendale sita in Andezeno (TO), con trasporto di personale, materiali e mezzi d’opera. Allo stato attuale l’Azienda concessionaria usufruisce di un locale, situato al piano terreno della Villa della regina, per la divulgazione e vendita dei prodotti aziendali.

## 14. RISULTATI DI GESTIONE

### 14.1. Migliorie apportate

L’Azienda agricola Francesco BALBIANO, concessionaria dell’uso del vigneto di Villa della Regina, ha provveduto ai seguenti interventi di miglioramento:

- a) Ha provveduto – senza remunerazione - alla **conduzione e gestione del vigneto anche in assenza di contratto** e per garantire la conservazione dell’impianto, per un periodo di mesi 15 (quindici) dall’ottobre 2012 al dicembre 2013;
- b) Ha provveduto - a proprie spese - alla **progettazione e realizzazione di un ulteriore ampliamento del vigneto**, per una superficie lorda di mq 928,00;
- c) Ha provveduto – con un proprio contributo economico – all’**allestimento della sala espositiva** situata al piano terreno di Villa della Regina realizzata dalla Direzione Regionale BB.CC.PP. del Piemonte; tale sala, per come allestita, è oggi utilizzata esclusivamente dall’Azienda concessionaria.

NOTA: Le opere di miglioria, come da contratto sottoscritto dal concessionario, sono ininfluenti rispetto ad un eventuale rinnovo decennale del periodo di gestione che, ai sensi di legge, deve essere demandato alla pubblicazione di un bando di gara.

Si segnala comunque che la miglioria di cui al precedente paragrafo 14.1, lett. b) – come si evince dagli atti autorizzativi - è stata promossa, finanziata e realizzata dall’Azienda Vitivinicola Balbiano Melchiorre S.n.c. di Andezeno (TO) ovvero dalla ditta che si occupa della produzione e della commercializzazione dei prodotti aziendali e non già dall’Azienda agricola Francesco BALBIANO, effettiva titolare della concessione d’uso.

#### 14.2. Migliorie immateriali (contributi per la valorizzazione)

L'Azienda agricola Francesco BALBIANO, concessionaria dell'uso del vigneto di Villa della Regina, ha provveduto e/o contribuito ai seguenti eventi di valorizzazione:

- a) Ha provveduto con la SPSAEP (MIBAC) all'organizzazione in Villa della Regina di un **Asta pubblica** per la vendita del primo vino vendemmiato (annata 2009), finalizzata alla raccolta di fondi per il restauro di Villa della Regina, tenutasi il 14 maggio 2011;
- b) Ha provveduto all'autonoma presentazione dell'**istanza di riconoscimento D.O.C.** (Denominazione di Origine Controllata) autorizzata dal MIPAAF nel 2010;
- c) Ha partecipato – con la presentazione del vino "*Freisa di Chieri DOC Superiore Vigna Villa della Regina*" - ad **eventi turistico-culturali e turistico-enogastronomici** organizzati nella Città di Torino dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e dalla CCIAA di Torino (Portici Divini-*Grapes in Town* 2017-2021, *Torino Wine Week* 2021-2022, *Expo Dubai* 2022, ecc.);
- d) Ha promosso nel 2014 un **primo gemellaggio internazionale** tra "vigne urbane" con il vigneto parigino di MontMartre;
- e) Ha ~~ideato, costituito e~~ **promosso nel 2019 un'associazione internazionale** tra "vigne urbane" denominata U.V.A. (*Urban Vineyard Association*) che oggi conta 11 soci di varia nazionalità, una propria pagina *Facebook* (dal 3 giugno 2019) ed un proprio Sito WEB ([www.urbanvineyards.org](http://www.urbanvineyards.org));
- f) Ha **costituito account mediatici** (Instagram, Facebook, Sito WEB UVA) finalizzati alla divulgazione e informazione delle attività ed alla promozione di prodotti aziendali.

NOTA: Si segnala che ogni attività di divulgazione, promozione e pubblicizzazione del vigneto di Villa della Regina è, prevalentemente, svolto dal concessionario in forma e con modalità autonome che nella maggior parte dei casi non tengono conto del contesto di Villa della Regina come sito storico, sito di proprietà dello Stato, sito museale e sito riconosciuto nella WHL UNESCO dal 1997.

Si segnala inoltre che tale problematica è stata più volte fatta presente al concessionario che ha continuato però nel corso degli anni a ritenere la vigna quale entità autonoma e pertanto si ritiene opportuno, per il nuovo bando, insistere su questo tema poiché la vigna è parte integrante di Villa della Regina e pertanto la promozione della vigna non può essere gestita come fatto sin d'ora.

In particolare si segnala che il *brand* UNESCO, che la Villa della Regina detiene dal 1997 facendo parte del Sito seriale "*Residenze reali della Casa Savoia*" ha un "valore economico", faticosamente acquisito dal Ministero della Cultura, che ha comportato negli ultimi vent'anni considerevoli investimenti e costi finanziari, valore che probabilmente - in adeguata proporzione e misura - deve essere considerato ed esposto nel nuovo bando di gara nella valutazione del relativo canone annuo se, al nuovo concessionario, si vorranno lasciare spazi di valorizzazione comuni, integrati e doverosamente sinergici con le azioni proprie della Direzione Regionale Musei del Piemonte.

Torino, 19 maggio 2022

Arch. Federico S.B. Fontana



**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**PER LA CONCESSIONE IN USO QUINQUENNALE DEL VIGNETO DI VILLA DELLA REGINA**

Tra

Ministero della Cultura - Direzione Regionale Musei Piemonte (DRM-PIE) (C.F. 97793130010), con sede in Torino, via Accademia delle Scienze 5, in persona del Direttore Dr.ssa Elena De Filippis (di seguito DRM-PIE o Concedente),

e

XXX (C.F. – P IVA xxx), in persona di XXX (di seguito Concessionario)

**PREMESSO CHE**

- a.** Villa della Regina (di seguito “Villa”), sita in Torino, Strada comunale Santa Margherita 79, è:
- compendio unitario di circa 12 ettari che comprende, oltre alla ex Residenza reale, giardini, boschi ed aree agricole;
  - immobile di interesse culturale soggetto al d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito “Codice”);
  - soggetta al regime di cui all’art. 822 del codice civile in quanto assegnata al demanio dello Stato, ramo storico, artistico, archeologico;
  - in consegna a DRM-PIE;
- b.** nel settore nord – ovest della Villa, al fg 1313, su parte dei mappali 63, 64, 80, 85 e 86 (catasto terreni della Città di Torino) - insiste il vigneto storico (di seguito “Vigna”), recuperato mediante reimpianto di 3.057 barbatelle. La superficie vitata è, oggi, di ha 0,8298 ed è inclusa nella zona di produzione dei vini D.O.C. “freisa di Chieri”;
- c.** con convenzione 6.12.2013, rep. 609/2013, la Vigna è stata concessa in uso sino al 19.9.2022 ai sensi dell’art. 106 del Codice;
- d.** con determina XXX del XXX è stata indetta procedura aperta per il nuovo affidamento in uso quinquennale della Vigna;
- e.** come da determina XXX, è risultato aggiudicatario XXX
- f.** XXX ha presentato la documentazione necessaria ad addivenire alla stipula della convenzione.

Per quanto esposto

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1:** Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

**Art. 2:** DRM-PIE concede, a XXX e ai sensi dell’art. 106 del Codice, l’uso della Vigna, i cui spazi e stato attuale sono descritti nella planimetria e nello stato di consistenza allegati al presente atto (**all. 1-2**).

La concessione ha durata di cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. È rimessa alla decisione di DRM-PIE l’opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni, da comunicare al Concessionario prima della scadenza.

È in ogni caso escluso il tacito rinnovo.

È consentita la proroga tecnica, a garanzia della continuità della conduzione, per lo stretto tempo necessario a procedere a nuovo affidamento.

**Art. 3:** Il canone annuale è pari a € .....(*canone offerto*).

A decorrere dal secondo anno compreso (e per ciascuna annualità dell'eventuale rinnovo) il canone sarà adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT[EDF1].[CT2]

La prima annualità, oltre ad oneri fiscali, sarà versata da XXX mediante bonifico bancario sul conto corrente XXXX, entro 15 giorni dalla stipula del presente atto. Ciascuna ulteriore annualità sarà versata in via anticipata entro l'ultimo giorno dell'annualità precedente.

Il canone dovuto per il periodo di proroga tecnica potrà essere corrisposto a consuntivo, entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto e in proporzione al periodo di uso ricompreso nella proroga tecnica.

XXX dovrà trasmettere a DRM-PIE copia di ogni bonifico bancario effettuato entro 15 giorni dal versamento.

**Art. 4:** XXX si impegna a:

-condurre la Vigna in conformità alle norme di settore (L. 238/2016 e atti attuativi) nonché nel rispetto del disciplinare di produzione dei vini D.O.C. "Freisa di Chieri" (in particolare art. 4) (**all.4**[EDF3][CT4]);

- effettuare le eventuali operazioni di vinificazione in conformità alle norme di settore e al disciplinare già richiamati;

-provvedere in ogni caso alla buona coltura dei terreni concessi in uso e alla loro congrua concimazione privilegiando, per quanto possibile, la concimazione organica;

-far fronte, a propria cura e spese, a: (i) interventi di manutenzione ordinaria e alla sostituzione delle ordinarie fallanze, (ii) interventi di manutenzione straordinaria, quali ad esempio eventuale estirpazione e sostituzione del vigneto per fitoterapie e/o malattie;

-provvedere ad ogni attività occorrente per contenere ed eliminare le specie vegetali infestanti nell'area in concessione con le seguenti coerenze:

- ✓ nord e nord-est: muro di confine e strada interna;
- ✓ sud e sud/ovest: muro di contenimento a valle;
- ✓ est: piattaforma belvedere nord, scala e viale dei ciliegi;

-eseguire lavori di miglioria o trasformazione solo successivamente e condizionatamente al conseguimento di previo assenso dei competenti organi del MIC sugli stessi;

-rimborsare a DRM-PIE le eventuali spese vive di acqua ed elettricità. Laddove non documentabili il rimborso spese è predeterminato da DRM-PIE in misura forfettaria;

-trasmettere a DRM-PIE rendiconto annuale delle attività svolte nella Vigna e della sua resa entro il 30 novembre di ogni anno;

-attuare le disposizioni del d.lgs. 81/2008 sia in materia di salute e sicurezza del personale impiegato sia per

gli impianti tecnici e di sicurezza;

-tutelare e salvaguardare la Vigna quale parte del compendio storico – culturale della Villa, cooperando con DRM-PIE in azioni tese alla valorizzazione dell'intero compendio;

- tenere indenne il Concedente da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a persone o cose da qualsiasi causa conseguente o comunque connessa all'utilizzo del bene concesso in uso e alle attività ad esso relative;

-non usare il logo di Villa della Regina;

-ricsegnare alla scadenza della convenzione, anche laddove anticipata, la Vigna libera da persone e/o cose, nonché da vincoli e/o servitù, in buona fertilità.

**Art. 5:** Il Concedente consente a XXX di:

- commercializzare prodotti legati alle attività produttive svolte presso la Villa sia in spazi individuati concordemente all'interno del compendio previa variante alla presente convenzione e determinazione del canone, sia in eventuali spazi indicati all'interno del parco in occasione di eventi e manifestazioni[EDF5][CT6];

- apporre o fare apporre sulle etichette del vino ottenuto dalla Vigna la dicitura "prodotto del vigneto di Villa della Regina – Torino", che non potrà costituire denominazione del medesimo.

Può consentire al Concessionario, esclusivamente mediante specifico assenso da richiedere di volta in volta e in ogni caso con coinvolgimento di DRM-PIE, di:

- attuare iniziative promozionali riguardanti la Vigna e consentire l'accesso a terzi per servizi fotografici o analoghe iniziative;

- spendere il nome della Vigna e della Villa intraprendendo iniziative dirette o per il tramite di enti/associazioni di cui faccia parte;

- partecipare a associazioni o altri enti in veste di concessionario della Vigna, fermo il potere di controllo e vigilanza in capo a DRM-Pie nonché di revoca dell'assenso qualora vengano meno i presupposti di coerenza con le finalità della Villa che lo hanno giustificato.

**Art. 6:** In vista della stipula del presente atto XXX ha:

-costituito ai sensi dell'art. 108/4 del Codice polizza fideiussoria bancaria/assicurativa XXXXXX per € XXXX (euro XXX), pari ad una annualità del canone offerto, recante espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 cc, nonché clausola di operatività della garanzia entro 15 gg dalla richiesta scritta da parte di DRM-PIE. La cauzione sarà restituita, mediante svincolo della polizza al termine del rapporto concessorio, previo accertamento – da effettuarsi in contraddittorio –del fatto che la Vigna non ha subito danni e che le spese ad essa relative sono state rimborsate (**all.5**);

-costituito assicurazione per responsabilità civile verso terzi e con garanzia contro gli incendi XXXXX (**all. 6**).

**Art. 7:** È vietata:

- la sub concessione dei beni concessi in uso;

- la cessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della presente convenzione.

**Art. 8:** Le funzioni di tutela del bene concesso in uso sono esercitate da DRMP ai sensi dell'art. 116 del

Codice.

DRM-PIE potrà:

- risolvere la convenzione in caso di grave inadempimento del concessionario;
- revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile alla stipula del presente atto. In tal caso l'indennizzo eventualmente dovuto sarà calcolato in conformità all'art. 21 quinquies, comma 2, l. 241/1990;
- dichiarare la decadenza in caso di perdita dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara.

La revoca e la decadenza hanno effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del concessionario.

In ogni caso di cessazione anticipata XXX è tenuto a riconsegnare la Vigna.

**Art. 9:** Le spese connesse al presente atto, incluse quelle di bollo e di registrazione, sono a carico del concessionario.

Allegati:

- 1) planimetria Vigna;
- 2) stato di consistenza Vigna;
- 3) avviso di gara;
- 4) disciplinare di produzione dei vini D.O.C. "Fresia di Chieri";
- 5) polizza XXXX costituita ex art. 108/4 del Codice;
- 6) polizza XXX assicurazione RCT e incendio.

Torino XXXX

XXXX

XXXX

### Black List–Management List (Gestione)

Elenco relativo alle specie esotiche che sono presenti in maniera diffusa sul territorio e per le quali non sono più applicabili misure di eradicazione da tutto il territorio regionale, ma per le quali bisogna comunque evitare l'utilizzo e possono essere applicate misure di contenimento e interventi di eradicazione da aree circoscritte.

Management List (gestione)						
Entità	Livello di Priorità	Impatti				
		Biodiversità	Agricoltura	Salute	Manufatti	Fruizione ambienti acquatici
<i>Acer negundo</i>	x	x			x	
<i>Ailanthus altissima</i>	x	x		x	x	
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	x	x	x	x		
<i>Amorpha fruticosa</i>	x	x				
<i>Artemisia annua</i>		(x)		x		
<i>Artemisia verlotiorum</i>	x	x		x		
<i>Arundo donax*</i>	x	x			x	x
<i>Azolla</i> spp.		x				x
<i>Bidens frondosa</i>	x	x	(x)			
<i>Broussonetia papyrifera</i>		x				
<i>Buddleja davidii</i>	x	x			x	
<i>Campylopus introflexus</i>		x				
<i>Commelina communis</i>		x	x			
<i>Cyperus</i> spp. (solo specie alloctone)	x	x	x			
<i>Diplachne fascicularis</i>			x			
<i>Eleocharis obtusa</i>		x				
<i>Elodea canadensis</i>		x				
<i>Elodea nuttallii</i>	x	x				x
<i>Erigeron annuus</i>		x				x
<i>Erigeron sumatrensis</i>		x				
<i>Erigeron canadensis</i>		x				
<i>Fallopia (Reynoutria) spp.</i>	x	x	(x)		x	
<i>Heteranthera reniformis</i>	x	x	x			
<i>Humulus japonicus</i>		x				
<i>Impatiens balfourii</i>		x				
<i>Impatiens glandulifera</i>	x	x				
<i>Impatiens parviflora</i>	x	x				
<i>Ligustrum sinense</i>		x				
<i>Lonicera japonica</i>		x				
<i>Murdannia keisak</i>		x	x			
<i>Oenothera</i> spp.		x				
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>		x			x	

<i>Paulownia tomentosa</i>		x			x	
<i>Phyllostachys aurea</i>		x				
<i>Phytolacca americana</i>		x	(x)			
<i>Pseudosasa japonica</i>		x				
<i>Prunus laurocerasus</i>		x				
<i>Prunus serotina</i>	x	x				
<i>Quercus rubra</i>	x	x				
<i>Robinia pseudoacacia</i> **	x	x				
<i>Senecio inaequidens</i>	x	x	x	x		
<i>Sicyos angulatus</i>	x	x	x		x	
<i>Solidago gigantea</i>	x	x				
<i>Sorghum halepense</i>		x	x			
<i>Spiraea japonica</i>	x	x				
<i>Ulmus pumila</i>		x				
<i>Vitis riparia</i>		x				
<p>"Livello di priorità": quali specie necessitano priorità di intervento rispetto alle altre; tra gli impatti i dati tra parentesi indicano impatti limitati.</p>						
<p>* Viene mantenuta la possibilità di coltivarla in ambiti di pianura caratterizzati da agricoltura intensiva, ad eccezione delle fasce di pertinenza fluviale e intorno di zone umide, seguendo le indicazioni gestionali riportate in scheda monografica regionale (<a href="http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm">www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm</a>).</p>						
<p>** Viene mantenuta la possibilità di coltivarla in ambiti di pianura caratterizzati da agricoltura intensiva, seguendo le indicazioni gestionali riportate in scheda monografica regionale (<a href="http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm">www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm</a>).</p>						

**MODULO: ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI**

Direzione regionale Musei Piemonte  
Via Accademia delle Scienze 5  
10123 TORINO

**OGGETTO: VILLA DELLA REGINA - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA VIGNA DI VILLA DELLA REGINA**

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000**

*(dichiarazione in carta libera da sottoscrivere dal legale rappresentante del partecipante, del quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità)*

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....  
in qualità di

- legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
- altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

dell'operatore economico.....  
con sede in .....  
codice fiscale .....  
con partita IVA .....

**MANIFESTA L'INTERESSE**

a partecipare alla selezione in oggetto, in qualità di:

- € imprenditori agricoli (ai sensi dell'art. 2135 C.C., come modificato dal D. Lgs. 228/2001)

*Oppure*

- € Coltivatori Diretti (come disposto dall'art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché dall'art. 2083 del Codice Civile)

*Oppure*

- € gli imprenditori agricoli professionali (ex IATP)

*Oppure*

- € forme consortili ed associative giuridicamente e normativamente rientranti nello svolgimento delle attività di che trattasi

Oppure

€ Altro (specificare) \_\_\_\_\_

A tal fine, con espresso riferimento alla Società \*\*\* che rappresenta in conformità alle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del medesimo D.P.R. n.445/00 e s.m.i.,

#### DICHIARA

1) per le persone fisiche individuate dall'art. 80/3 d.lgs. 50/2016, inclusi i soci di società semplice di seguito indicati:

---

---

---

l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 2, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

h) con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

**2) per l'impresa:**

assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80/4 e 5 d.lgs. 50/2016, laddove pertinenti:

- a) che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- b) che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all'uopo i seguenti dati:  
Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_  
Numero di telefono: \_\_\_\_\_  
PEC, fax e/o e-mail: \_\_\_\_\_
- c) che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- f) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- g) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- h) che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i) che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- j) che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- k) che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:  
(*Barrare la casella di interesse*)

l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o \_\_\_\_\_ (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail  
\_\_\_\_\_;

l'operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- in \_\_\_\_\_ (Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei disabili;

l) che l'operatore economico:

€ (*Barrare la casella di interesse*)

€ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

€ è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

€ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

m) che l'operatore economico:

(*Barrare la casella di interesse*)

non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che la manifestazione di interesse è imputabile ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente la manifestazione di interesse.

che l'operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente la manifestazione di interesse.

che l'operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente la manifestazione di interesse.

**3)** di rispondere all'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

**4)** di possedere l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2 d.lgs. 228/2001, ovvero, in ogni caso, possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di certificazione IAP o CD;

**5)** di allegare la dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato, avente data recente e indirizzata a DRM-PIE, che - avendo riguardo alla presente procedura - attesti che "l'impresa ha sempre assolto i propri impegni";

**6)** di aver gestito nell'ultimo triennio almeno un vigneto destinato alla produzione di vini DOC, regolarmente iscritto nello schedario viticolo di cui all'art. 8 l. 238/2016, producendo copia delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e produzione vitivinicola D.O.C. rese nel triennio 2019-2021 in conformità alle norme regionali e AGEA;

**7)** di aver acquisito competenza, nel contenere ed eliminare, senza uso di diserbanti e/o di prodotti chimici, le specie vegetali invasive di cui alla *Black-List* della Regione Piemonte (**all. 3**) comprovata da apposita relazione;

**8)** dichiara di impegnarsi a costituire, in caso di affidamento, la cauzione di cui all'art. 3.3 e l'assicurazione di cui all'art. 3.4 del bando;

**9)** dichiara di impegnarsi a ricevere in concessione le eventuali ulteriori aree di cui all'art. 3.1.1 del bando;

**10)** dichiara di accettare tutti i contenuti dell'Avviso e dei suoi allegati;

**11)** dichiara

*(Barrare la casella di interesse)*

di aver costituito raggruppamento temporaneo o farlo specificare di cui allega copia dell'atto costitutivo

di impegnarsi alla costituzione del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione della presente procedura;

**12)** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

## COMUNICA

i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:

Denominazione \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Referente \_\_\_\_\_

P.I./C.F. \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ (obbligatoria)

Data .....

Firma .....

Allega:

- Documento d'identità in corso di validità del dichiarante
- Dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato, avente data recente e indirizzata a DRM-PIE, che - avendo riguardo alla presente procedura - attesti che "l'impresa ha sempre assolto i propri impegni"
- Copia delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e produzione vitivinicola D.O.C. rese nel triennio 2019-2021 di cui al punto 6 della presente dichiarazione
- Relazione di cui al punto 7 della presente dichiarazione
- Eventuale atto costitutivo del raggruppamento
- Visura presso la Camera di commercio ove esistente

**MODULO OFFERTA ECONOMICA**

Alla Direzione regionale Musei Piemonte  
Via Accademia delle Scienze 5  
CAP 10123 Torino

**OGGETTO: VILLA DELLA REGINA** - Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzato alla sottoscrizione di una concessione in uso temporaneo della vigna di Villa della Regina

Il sottoscritto ..... (cognome, nome) in qualità di .....  
(rappresentante legale, procuratore, etc.) di..... con sede in  
.....C.F.....P.I.....

Offre per la concessione in oggetto € .....(in cifre) e in lettere  
.....quale canone annuo.

Il/i concorrente/i

.....